



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N.5 DEL 29/01/2024

OGGETTO: Modifiche temporanee alla circolazione stradale in Via Cassia SP 327 di Foiano, dal Km 10 + 410 al Km 10 + 510, dal 01.02.2024 al 07.02.2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00. – Istituzione senso unico alternato.

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda recepita in data 23.01.2024 con Prot. n. 522 dal Geom. E. M. in qualità di referente della Società Nuove Acque S.P.A. agenzia Area Valdichiana, tendente ad ottenere l'istituzione del senso unico alternato in Via Cassia SP 327 di Foiano, dal Km 10 + 410 al Km 10 + 510, dal 01.02.2024 al 07.02.2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:100, onde consentire l'esecuzione di lavori nella rete idrica eseguiti dalla ditta Galli Lavorazioni Stradali (AR);

ACQUISITO il parere favorevole della Provincia di Arezzo – Settore Viabilità con Prot. N. 621 del 26/01/2024;

PRESO ATTO che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1°,2°,4° nonché quelli previsti dall'art. 7, salvo quanto disposto dal comma 3° del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover garantire il regolare svolgimento dei lavori e assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

VALUTATO che per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario regolamentare la circolazione stradale procedendo all'emissione della presente ordinanza;

CONSTATATO peraltro che le limitazioni alla circolazione dovranno essere segnalate agli utenti della strada mediante la segnaletica prevista dalle norme vigenti;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTA la direttiva 24 Ottobre 2000 (G.U. 28 Dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

VISTO il Decreto 22 Gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241. Recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 1 del 02.01.2024 e n. 2 del 02.01.2024 con i quali viene conferito

l’incarico di Comandante / Responsabile del Servizio Polizia Municipale e di Elevata Qualificazione come Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Ente;

ORDINA

L’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

in Via Cassia SP 327 di Foiano dal Km 10 + 410 al Km 10 + 510, dal 01.02.2024 al 07.02.2024 onde consentire l’esecuzione di lavori di allacciamento alla rete acquedotto:

Senso unico alternato con restringimento della carreggiata dalle ore 08:00 del alle ore 18:00 dal 01.02.2024 al 07.01.2024 come da segnaletica posta in loco e fino a fine lavori;

Durante l’esecuzione dei lavori, **dovrà essere garantita la circolazione per l’accesso ai residenti** di suddetta via, ai veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e altre FF.OO;

Che sia fatto obbligo al richiedente di mantenere in essere la regolare segnaletica stradale;

Che vengano adottate tutte misure idonee ai fini della sicurezza delimitando la zona interdetta al transito e posizionando opportuna segnaletica come previsto dalla normativa in materia;

Che nel periodo di validità dell’ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

1. **Che la Ditta esecutrice dei lavori provveda ad apporre la segnaletica del cantiere rispettando il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici**, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, ed eventualmente adottare ADEGUATA e necessaria segnaletica durante le ore notturne;
2. Che il cantiere stradale, dovrà essere posto in essere da personale opportunamente formato ai sensi

- della normativa vigente (D.M. 22 Gennaio 2019 pubblicato nella G.U. 37/2019);
3. Che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulle testate del cantiere;
 4. Che al termine dei lavori, la Ditta incaricata all'esecuzione delle opere, dovrà provvedere a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori medesimi;
 5. Che le prescrizioni della presente specifica ordinanza, saranno rese pubbliche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line di questa amministrazione raggiungibile al seguente indirizzo web: https://portale.comune.marciandellachiana.ar.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

COMUNICA

Che:

Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale inoltre, sono autorizzati ad adottare ulteriori provvedimenti riguardo la circolazione e la sosta dei veicoli, per particolari ed impreviste esigenze, compresa la rimozione degli stessi, mentre il medesimo organo è incaricato della esecuzione della presente specifica ordinanza che sospende, ad ogni effetto di legge, qualsiasi altro provvedimento in materia, nelle ore e nei giorni suddetti, con l'obbligo di apposizione in loco di idonea segnaletica;

Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e della Forza Pubblica con compiti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati del rispetto della presente e specifica ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termini di Legge;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Questo ente è esonerato da qualsiasi vertenza dovesse insorgere in dipendenza della presente ordinanza.

**RESPONSABILE DI AREA
GIAN LUCA FABBRIZZI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

